

Il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Attilio Carnabuci
Consigliere di Prefettura

Sommario: *1. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. – 2. Le sanzioni applicabili al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. - 3. Il problema del ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope*

1. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

L'art. 116, comma 1-bis cod. str. dispone che, per guidare un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida (così detto "patentino"), rilasciato dal competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale. Il comma 1-ter dello stesso articolo estende l'obbligo di conseguire il predetto certificato per tutti coloro che, minorenni o maggiorenni, intendano condurre un ciclomotore e non siano provvisti di patente di guida. Inoltre, poiché, ai sensi del comma 1-quinquies, non è possibile essere contemporaneamente titolari di patente di guida e di certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, i conducenti che risultino già muniti di patente di guida non possono conseguire il predetto certificato di idoneità, mentre i titolari del certificato sono tenuti a restituire quest'ultimo all'atto del conseguimento della patente. Secondo il tenore letterale dell'art. 116, comma 1-quater, cod. str., i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori "sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale". Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in Legge 17 agosto 2005, n. 168, gli istituti della revisione, della sospensione e della revoca della patente di guida si applicano anche ai documenti dei ciclomotori "*limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici*".

Sebbene la patente di guida possa essere assimilata al certificato di idoneità sotto il profilo delle condizioni psicofisiche richieste, quest'ultimo documento sembra costituire un titolo legittimamente autonomo rispetto ad essa. Se è così, tenuto anche conto del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio amministrativo delineato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (così detta Legge generale di depenalizzazione), nell'ipotesi di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori che diano luogo, in astratto, all'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o alla decurtazione di punteggio, queste non possono incidere sulla patente di guida eventualmente posseduta dal trasgressore.

2. Le sanzioni applicabili al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

E' da rilevare, comunque, che l'art. 116, comma 1-ter, cod. str., recita alla lettera: "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore". Ne consegue, con argomentazione *a contrario*, che i provvedimenti sanzionatori riguardanti la patente di guida producono i loro effetti anche sulla conduzione dei ciclomotori e che, nelle ipotesi in cui la patente di guida sia sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di veicolo a motore diverso dal ciclomotore, tale ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente. L'unica eccezione alla regola appena enunciata è contemplata, appunto, dal citato art. 116, comma 1-ter, cod. str., a tenore del quale solo i titolari di patente di guida sospesa per la violazione dell'art. 142, comma 9, cod. str. mantengono il diritto alla guida dei ciclomotori (probabilmente perché tali veicoli possono sviluppare una velocità non superiore ai 45 km/h).

Secondo un recente parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (nota n. 4976/07 del 22 gennaio 2007), la *ratio* sottesa alla eccezione di cui sopra "fornisce utili elementi per apprezzare come il legislatore imponga un utilizzo decrescente del titolo abilitante in presenza di manifestate inidoneità o propensioni trasgressive". Del resto, secondo il predetto organo consultivo, "poiché la patente può essere titolo legittimamente autonomo per la guida del ciclomotore, allora i requisiti fisici per essa guida non possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di un'autovettura, costituendo (...), semmai, una *species* del *genus*, cioè di identica consistenza 'ontologica'".

3. Il problema del ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope

Per quel che concerne, in particolare, la possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori nelle ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art. 186 cod. str.) o in uno stato di alterazione psicofisica determinato dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 cod. str.), la stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ha ravvisato, in tali situazioni, non tanto "una modalità *contra legem* di utilizzo del mezzo circolante (come nell'eccesso di velocità)" quanto, piuttosto, "una carenza *sub specie* delle condizioni psico-fisiche del conducente (costituenti un presupposto della guida)", dal momento che anche per la guida dei ciclomotori l'art. 116, comma 1-*quater*, cod. str. richiede il possesso di precisi requisiti psico-fisici, essendo tali mezzi di locomozione, sebbene limitati nella velocità, comunque, dotati di una elevata potenzialità lesiva per l'incolinità del conducente e degli altri soggetti circolanti.

Scrive, a tale proposito, la citata Avvocatura Distrettuale che, poiché l'ebbrezza alcolica e l'alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono situazioni che influiscono pesantemente sull'attitudine del soggetto a percepire la realtà fenomenica, il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori trova fondamento non tanto in una espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale è assente) quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di garantire la sicurezza e l'incolinità degli utenti della strada, ponendosi alla stregua di *misura preventiva*, atta come tale ad impedire che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per l'incolinità propria ed altrui. "Ove non avvenisse il ritiro immediato del documento il preceitto di legge rimarrebbe inattuato ben potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e proseguire la guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato stato psico-fisico che non prevedono l'accertamento del ripristinarsi delle condizioni psico-fisiche di normalità".

Alla luce delle considerazioni suseinte, sembrerebbe riconosciuta la possibilità, per gli organi di Polizia Stradale, di procedere, in via preventiva, al ritiro del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e di segnalare la circostanza al Prefetto (affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione) allorché, nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

E' evidente, tuttavia, che al ritiro del certificato in questione non può far seguito alcun provvedimento prefettizio di sospensione della validità dello stesso ai sensi dell'art. 223, comma 3, cod. str., dal momento che tale norma, avendo contenuto (sia pure in senso lato) sanzionatorio, non può essere applicata al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Ne consegue che le Prefetture, cui sia stato trasmesso il titolo abilitante, lungi dal poterlo trattenere nelle more dello svolgimento della visita medica di revisione dei requisiti psicofisici, dovrebbero immediatamente restituirlo agli interessati.

